Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 25 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 115 DEL 25 SETTEMBRE 1945:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Settembre 1945 (Fascicolo n. 1).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 567.

Autorizzazione a contrarre matrimonio per gli ufficiali della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2229;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2229, quale è stato sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, è aggiunto il seguente comma:

« Gli ufficiali della Regia aeronautica, oltre al compimento del 25° anno di età, devono aver prestato almeno un anno di servizio presso reparti di volo, se del ruolo naviganti, od aver trascorso almeno un anno di regolare servizio effettivo, se di altri ruoli ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — CASATI — DE COURTEN — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 568.

Norme per la validità degli studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 25 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i Regi decreti 28 novembre 1935, n. 2044; 7 maggio 1936, n. 882; 30 settembre 1938, n. 1652;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei primi due anni dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica si impartiscono i seguenti insegnamenti, propri del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria, oltre quelli riguardanti la preparazione militare e professionale degli allievi:

1) analisi matematica, algebrica ed infinitesimale (biennale);

2) geometria analitica con elementi di proiettiva descrittiva con disegno (biennale);

3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

4) fisica sperimentale, con esercitazioni (biennali);

5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

6) disegno (biennale);

7) mineralogia e geologia.

Art. 2.

Gli allievi della Regia Accademia aeronautica, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, possono essere ammessi:

a) al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria se abbiano superato gli esami delle materie del biennio propedeutico della laurea in ingegneria contemplate nel programma di insegnamento del primo anno dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica;

b) al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria se abbiano superato, alla fine del secondo anno dei corsi regolari della Regia Accademia aeronautica o presso l'Accademia stessa, gli esami in tutti gli insegnamenti elencati nel precedente art. 1, nonchè una prova, pure da sostenersi presso la Regia Accademia aeronautica, attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne scelte dagli allievi stessi fra quelle insegnate presso l'Accademia.

Art. 3.

Coloro che, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica abbiano frequentato presso la Regia Accademia aeronautica, precedentemente all'anno accademico 1944-45, corsi regolari svolti in base ai programmi comprendenti soltanto alcuni degli insegnamenti elencati nel precedente art. 1, potranno ottenere la dispensa dalla frequenza e dall'esame per le materie corrispondenti a quelle del biennio propedeutico nelle quali abbiano superato gli esami di profitto.

Nel caso che abbiano eseguito presso la Regia Accademia aeronautica uno o due anni di corso, potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria, con l'obbligo di sostenere gli esami del biennio propedeutico non ancora superati.

Nel caso che abbiano seguito presso l'Accademia predetta i primi tre anni di corso, potranno essere ammessi al primo anno di applicazione per la laurea in ingegneria, con l'obbligo, prima di essere ammessi a sostenere esami propri del triennio medesimo, di adempiere a tutti gli obblighi di frequenza e di esame propri del biennio propedeutico, per i quali siano eventualmente in difetto.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente art. 2 sono applicabili con deliberazione delle autorità accademiche agli allievi che hanno iniziato i corsi regolari presso la Regia Accademia aeronautica nell'anno accademico 1941-1942 o negli anni successivi.

Art. 5.

E' abrogato il R. decreto 26 febbraio 1942, n. 350.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 569.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'inscrizione di talune somme nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46, in relazione alle necessità di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1945-46, è introdotta la variazione di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le somme che risulteranno disponibili, per minori accertamenti di spesa, sugli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'aeronautica, relativo alle sovvenzioni chilometriche e fisse, agli indennizzi e rimborsi di spese per i collegamenti aerei civili, negli esercizi finanziari dal 1945-46 a tutto il 1947-48, verranno inscritte nella parte straordinaria dello stesso stato di previsione, al capitolo concernente le spese per il riordinamento dei servizi aerei civili e per la rinnovazione del materiale di volo per l'aviazione civile.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, all'inscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, anche di interesse di enti ausiliari dello Stato, di fabbricati di proprietà privata, danneggiati o distrutti in conseguenza di azioni belliche, a norma dell'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 938, modificato dall'art. 20 - primo comma - della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Art. 6.

E' autorizzata l'erogazione, sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, di un contributo di lire 72.000.000 a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche, per l'assistenza alle famiglie delle vittime stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 67. — FRASCA

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46

a) in aumento:

Cap. n. 156. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione . . . . L. 26.000 —

Cap. n. 418-*bis* (di nuova istituzione). — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dallo Stato sui mutui contratti dall'Opera Nazionale Combattenti per opere di bonifica ai sensi del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 2086 . . . . » 14.969.316,50

Totale . . . L. 14.995.316,50

b) in diminuzione:

Cap. n. 151. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del Tesoro . . . . L. 24.000 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) in aumento:

Cap. n. 45. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . L. 5.700.000 —

Cap. n. 169. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc. » 3.000.000 —

Cap. n. 183. — Spese per le automobili adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato . . . . » 400.000 —

Cap. n. 236. — Somma da erogare a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche; ecc. . . . . » 12.000.000 —

Cap. n. 239-*bis* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la liquidazione di spese relative ad Enti ed istituzioni varie create dallo pseudo governo repubblicano . . . . . . » 27.600 —

Cap. n. 270. — Somma da erogare a beneficio di reduci bisognosi, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 309-*bis* (di nuova istituzione). — Acquisto di mobili per l'arredamento degli alloggi del personale dei ruoli centrali e provinciali in servizio presso l'Alto Commissariato . . . L. 2.000.000 —

Cap. n. 399-*bis* (di nuova istituzione). Somma da erogare per conto dell'Opera Nazionale Combattenti a copertura della garanzia concessa dallo Stato sui mutui stipulati per opere di bonifica con il Consorzio di credito per opere pubbliche ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 2086 . . . . » 14.969.316,50

Totale degli aumenti . . . L. 38.346.916,50

b) in diminuzione:

Cap. n. 387. — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del Lavoro, ecc., per operazioni di credito, ecc. (*Soppresso*) . . . . L. 1.000.000 —

MINISTERO DELLE FINANZE

a) in aumento:

Cap. n. 4 (modificata la denominazione). — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero e dello stabile sede dell'Ispettorato generale del credito ai dipendenti dello Stato . . . . L. 300.000 —

b) in diminuzione:

Cap. n. 115. — Spesa di custodia, ecc. della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower, vedova Wurts, ecc. (*Soppresso*) . . . . L. 26.000 —

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. 40-*bis*. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo a favore del personale del disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana, ecc. . . . . L. 14.000.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi Scientifici, ecc. . . . . L. 500.000 —

Cap. n. 160-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Wurts, da sostenersi con l'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo . . . . 26.000 —

Cap. n. 185-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da rimborsare alle Università ed agli Istituti d'istruzione superiore, ai termini dell'art. 30, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, in relazione ai versamenti effettuati in Tesoreria dagli Enti medesimi per sopratassa speciale d'inscrizione a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114 . . . . . . 1.252.460 —

Totale . . . L. 1.778.460 —

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 122. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 1.000.000.000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 46. — Personali degli aeroporti civili - Stipendi, ecc.	L.	1.000.000 —
Cap. n. 47. (Modificata la denominazione). — Spese per collegamenti aerei civili (Sovvenzioni chilometriche e fisse; indennizzi, rimborsi di spese)	»	80.000.000 —
Cap. n. 48. — Gare, ecc. crociere aeree civili, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 49. — Spese, ecc. relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 57. — Spese per il pagamento delle indennità, ecc. per i campi di volo occorrenti alle Forze armate alleate	»	180.000.000 —
Totale	L.	268.000.000 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 69. — Fitto di locali (Corte dei conti)	L.	1.000.000 —
Cap. n. 182. — Indennità di trasferimento, ecc. riguardanti servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato	»	6.000 —
Totale	L.	1.006.000 —

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 18. — Indennità di viaggio e soggiorno, ecc.	L.	21.732 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici, ecc.	L.	300.000 —
Cap. n. 137. — Accademie di belle arti, ecc. Spese, ecc.	»	8.590 —
Cap. n. 139. — Regia Accademia d'arte drammatica, ecc. Spese, ecc.	»	4.460 —
Totale	L.	313.050 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 47. — Spese per collegamenti aerei, ecc.	L.	7.000.000 —

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura, ecc.	L.	7.000 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato

CONTO DEI RESIDUI

Spesa

In aumento:

Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di orario, ecc.	L.	2.000.000 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. **570**.

Modificazioni all'ordinamento del notariato e concessione di nuovi termini per la revoca dell'autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili e per la convocazione dei Collegi e Consigli notarili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sia altrimenti disposto, tutte le pubblicazioni, che secondo la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e successive modificazioni, debbono farsi nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, possono essere eseguite ad ogni effetto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e può omettersi la inserzione nel bollettino quando è prescritta tale formalità insieme alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, è sostituito dal seguente:

« Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, al termine di sei mesi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra ».

Art. 3.

Sono riammessi di diritto ad esercitare temporaneamente nella sede già ad essi assegnata a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, i notai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano cessati dall'esercizio nella sede stessa per effetto della revoca di diritto della relativa autorizzazione, ma non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria.

In deroga alla disposizione dell'art. 58, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono validi ad ogni effetto gli atti ricevuti dai notai anzidetti dopo la cessazione dall'esercizio temporaneo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Quando per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione dei Collegi e dei Consigli notarili nei termini previsti dall'art. 4, commi 4° e 5°, del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare un nuovo termine, non superiore a giorni centottanta per la convocazione del Collegio e a giorni sessanta per la convocazione e l'insediamento del Consiglio.

Rimangono ferme le ricostituzioni degli organi stessi già avvenute dopo la scadenza dei termini di cui al suddetto art. 4, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè siano state osservate le disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 571.

Disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e viste le successive disposizioni concernenti l'epurazione dell'Amministrazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A tutti gli effetti della legge italiana, le nomine ad uffici pubblici conferite dal Governo Militare Alleato nei territori ad esso soggetti, hanno carattere d'incarichi temporanei.

Art. 2.

Coloro che, all'atto del ritorno dei territori all'Amministrazione italiana, si trovino preposti a pubblici uffici, in virtù di disposizioni del Governo Militare Alleato, continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando non siano sostituiti dalla competente autorità del Governo italiano, salva la loro eventuale immissione in ruolo.

Ai fini del trattamento economico spettante per detti incarichi, le persone estranee all'Amministrazione sono equiparate ai dipendenti di ruolo del grado gerarchico cui corrispondono le funzioni ad esse affidate. Tale equiparazione è disposta con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro.

Qualora trattisi di funzioni esercitate, da parte di estranei all'Amministrazione, in enti pubblici diversi dallo Stato è corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni o dai rispettivi ordinamenti per la carica cui le funzioni stesse corrispondano.

Art. 3.

I dipendenti dello Stato e degli enti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, rimossi dall'ufficio o licenziati per motivi di epurazione, dal Governo Militare Alleato, s'intendono sospesi cautelarmente dall'ufficio ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Detta sospensione decorre dal giorno in cui i provvedimenti suindicati vennero adottati.

La contestazione degli addebiti, ai fini del giudizio di epurazione, deve essere fatta entro tre mesi dal giorno della restituzione all'Amministrazione italiana dei territori in cui detti provvedimenti vennero adottati o, se trattasi di territori già restituiti, dal giorno della entrata in vigore del presente decreto.

E' fatto salvo ogni diverso provvedimento disciplinare da adottare nei confronti di detti dipendenti, in conseguenza di procedimenti penali istituiti a loro carico.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto valgono anche per i provvedimenti adottati dal Governo Militare Alleato nei territori che, all'atto della entrata in vigore del decreto stesso, siano già stati restituiti all'Amministrazione italiana.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 572.

Trattamento economico dei componenti e del personale di segreteria delle commissioni, consigli, comitati o di altri collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 57 e 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I gettoni di presenza, previsti dal primo comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, per i componenti di commissioni, consigli, comitati, o altri collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, che non appartengono al personale statale, sono aumentati a 250 lire.

Art. 2.

Per i componenti delle commissioni costituite in dipendenza del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e delle successive disposizioni concernenti le sanzioni contro il fascismo, i quali siano dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, il gettone di presenza di cui al secondo comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, è aumentato a L. 125.

Art. 3.

Per i componenti della Commissione centrale di epurazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945 n. 2, la misura del gettone di presenza da assegnare ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, è elevato a L. 300 od a L. 150, a seconda che trattisi di persone estranee all' Amministrazione dello Stato ovvero di dipendenti statali.

Ai componenti medesimi può essere concesso un assegno integrativo nella misura che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

Ai componenti degli organi di cui ai precedenti articoli che siano dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere dagli enti di diritto pubblico, spetta il gettone di presenza nella medesima misura prevista per i dipendenti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Ai segretari degli organi indicati negli articoli precedenti è corrisposto un gettone di presenza nella stessa misura di quella spettante ai componenti nei limiti e con le norme per questi ultimi stabiliti.

Art. 6.

Al personale addetto alle segreterie delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, nel numero massimo di due unità oltre il segretario, è attribuita una indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria di missione inerente al grado rivestito.

Art. 7.

Il limite massimo fissato dall'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi, non può essere superato quando vengono affidati più incarichi anche se conferiti da Ministri diversi.

In quest'ultimo caso fra i Ministri interessati sarà concordata la quota di retribuzione da porre a carico del rispettivo bilancio.

Art. 8.

Le spese relative alle competenze spettanti ai membri, al segretario ed agli addetti alla segreteria della Commissione centrale di epurazione sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto rubrica Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1945 nelle provincie che alla data di entrata in vigore siano già state restituite all'Amministrazione italiana.

Per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 573.

Attribuzioni e funzionamento dei delegati provinciali dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 238;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni, in materia di epurazione, conferite ai delegati provinciali dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e prevedute dall'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sono estese alla materia dei delitti e dell'avocazione dei profitti di regime.

Art. 2.

La delegazione provinciale è composta di tre delegati di cui uno con funzioni di presidente.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, su proposta del Comitato locale di Liberazione Nazionale, sentito il Prefetto, nomina i delegati delle tre branche dell'epurazione, dei delitti e dell'avocazione dei profitti di regime, e, tra essi delegati, il presidente della delegazione.

Art. 3.

I delegati attendono, ciascuno per la branca di propria competenza, alla raccolta degli elementi necessari per l'applicazione della legge, nonchè collegialmente, alla valutazione degli elementi stessi ed alla formulazione di segnalazioni all'Alto Commissario. Essi procedono ai deferimenti alle Commissioni provinciali di epurazione e alle denuncie all'autorità giudiziaria in tema di punizione dei delitti.

Art. 4.

La delegazione avrà un proprio ufficio presso la Prefettura con proprio personale ed apposito nucleo di agenti di pubblica sicurezza.

Potrà richiedere il distacco in posizione di comando di dipendenti dello Stato, nonchè di ufficiali ed agenti di forza pubblica, e potrà, occorrendo, assumere personale nei limiti e con le modalità di volta in volta concretati dall'Alto Commissario di intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Ai delegati, che non siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, è attribuita provvisoriamente una indennità nella misura da lire settemila a novemila a seconda della residenza, da determinarsi dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, sentito il Ministro per il tesoro.

Tale indennità è ridotta a un terzo per i delegati che siano dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici.

Ai dipendenti dello Stato o di Enti pubblici addetti alla delegazione è attribuita una indennità mensile pari al terzo dell'indennità di missione.

In casi di accessi fuori sede, ai delegati che non siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, spettano le indennità di missione stabilite per gli impiegati statali, nella misura corrispondente al grado 6°. Ai delegati che siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici e agli addetti alla delegazione spettano le indennità di missione stabilite per il grado che rivestono nell'Amministrazione cui appartengono.

Art. 6.

I singoli prefetti metteranno a disposizione delle delegazioni un fondo trimestrale su autorizzazione dell'Alto Commissario o del Commissario a ciò da esso delegato. Tale fondo sarà amministrato dalla ragioneria di ogni singola prefettura.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto, nello stato di previsione delle spese del proprio Ministero, rubrica Presidenza del Consiglio, sotto rubrica Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 7.

I delegati per l'epurazione, nominati in virtù delle disposizioni attualmente in vigore continuano nelle loro funzioni fino alla costituzione delle delegazioni provinciali ai sensi del presente decreto.

Art. 8.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 574.

Aumento temporaneo della indennità militare per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e la concessione di una indennità mensile ai graduati e militari di truppa delle anzidette forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 171 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A datare dal 16 settembre 1945 l'indennità militare per gli ufficiali e sottufficiali che prestano effettivo servizio presso i comandi, le unità, i reparti, gli enti e i servizi organici del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e della Regia guardia di finanza e dei Corpi militari per i quali è prevista la corresponsione dell'indennità medesima a carico del bilancio dello Stato, è aumentata dell'importo risultante dall'allegata tabella, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai caporali maggiori, caporali e soldati e gradi corrispondenti delle anzidette forze armate è concesso dalla medesima data, una indennità mensile di L. 120 nette, che verrà corrisposta con le norme vigenti per il pagamento della paga.

Art. 2.

L'aumento dell'indennità militare e l'indennità mensile, di cui al precedente art. 1, non sono cumulabili col trattamento economico stabilito dalla legge 10 maggio 1943, n. 507.

Gli assegni predetti hanno carattere provvisorio e, in occasione di eventuali revisioni dei trattamenti economici che potranno essere concessi dopo il 16 settembre 1945, ai dipendenti dello Stato, saranno gradualmente riassorbiti in misura pari alla metà di ogni miglioramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 69. — FRASCA

Gradi del R. Esercito e corrispondenti della R. Marina, R. Aeronautica, R Guardia di finanza e altri Corpi militari	Misura mensile lorda	
	Celibi	Ammogliati
Maresciallo d'Italia	4.400	6.000
Generale d'armata	3.100	4.500
Generale di corpo d'armata	2.200	3.000
Generale di divisione	1.800	2.400
Generale di brigata	1.600	2.100
Colonnello	1.450	1.950
Ten.-col. - Magg e 1° capitano	1.250	1.650
Capitano e 1° tenente	1.100	1.350
Tenente	800	1.050
Sottotenente	780	900
Marescialli dei tre gradi	600	
Sergenti maggiori	300	
Sergenti	215	

Visto: *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PARRI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 575.
Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416, con il quale il Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo viene soppresso con effetto dal 1° agosto c. a.;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° agosto 1945 è soppressa la Ragioneria centrale per i servizi del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti de Governo, registro n. 6, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.
Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Artom Vittorio fu Giuseppe.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 376, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;
Vista la domanda con la quale il sig. Artom Vittorio fu Giuseppe chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;
Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;
Visto il parere favorevole della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il sig. Artom Vittorio fu Giuseppe è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il signor Artom abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1945
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 169. — SALERNO

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12568, del 1° giugno 1920, con il quale venne riconosciuto, a favore del sig. Nicchiotti Sisto, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Frusta nn. 55 e 56;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto sig. Nicchiotti Sisto si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12568, del 1° giugno 1920, è riconosciuto a favore del signor Nicchiotti Sisto, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Frusta nn. 55 e 56.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1451)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4125, del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto, a favore del signor Vecchi Andrea il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Monte del Lago nn. 6, 18, 98 e 106;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il figlio del predetto, sig. Vecchi Riccardo fu Andrea, per successione legittima;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4125, del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore del sig. Vecchi Riccardo fu Andrea, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Monte del Lago nn. 6, 18, 98 e 106.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1452)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1515, del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore del signor Martani Vincenzo e fratelli il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Frusta nn. 3, 8, 18, 30, 43, 48, 53, 54 e nelle arelle della posta di Frusta nn. 7, 8, 16, 21 e 22;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi i signori Martani Rodolfo fu Salvatore e Gaudenzio, Altidoro, Adriano, Maddalena e Letizia, furono Abramo;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 1515, del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore dei signori Martani Rodolfo fu Salvatore e Gaudenzio, Altidoro, Adriano, Maddalena e Letizia furono Abramo, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di Frusta nn. 3, 8, 18, 30, 43, 48, 53, 54 e nelle arelle della posta stessa nn. 7, 8, 16, 21, 22.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1449)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 10262, del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore della signora Nicchiotti Barbara in Sarchini fu Cesare il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 41 e nella arella della stessa posta n. 12;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi la signora Nicchiotti Barbara in Sarchini;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 10262, in data 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore della signora Nicchiotti Barbara fu

Cesare in Sarchini, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nel porto della posta di Frusta n. 41 e nella arella della stessa posta n. 12.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Esercizio Navi (S.A.E.N.) e nomina dell'amministratore straordinario delle attività della società medesima nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'atto per notaio Paolo Castellini in data 24 aprile 1940, con il quale è stata costituita la Società Esercizio Navi (S.A.E.N.);

Ritenuto opportuno di affidare temporaneamente la gestione del detto ente ad un amministratore straordinario;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Società Esercizio Navi (S.A.E.N.) è disciolto.

Il dott. Giuliano Cora è nominato amministratore straordinario delle attività della società medesima nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 luglio 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1444)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario delle attività dell'Ente di colonizzazione Puglia di Etiopia, nel Regno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 luglio 1943, col quale il rag. Attilio Tomassini veniva nominato amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione Puglia di Etiopia;

Considerato che il predetto è stato impedito dalle sue molteplici incombenze di assumere le funzioni inerenti al cennato incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore straordinario dell'Ente in parola;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il gr. uff. dott. Niso Capriotti, segretario generale di governo di 2ª classe dell'Amministrazione dell'Africa italiana è nominato amministratore straordinario delle attività dell'Ente di colonizzazione Puglia di Etiopia, nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana:
PARRI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1556)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Lavorazione e commercio materie plastiche », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Lavorazione e commercio materie plastiche », con sede in Milano, via S. Marta, 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Lavorazione e commercio materie plastiche », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Finoli Cesare.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1429)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, n. 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928,

n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1561)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Monterinaldo-Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, n. 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monterinaldo-Fermo (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monterinaldo-Fermo (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1562)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana per l'utilizzazione e la destinazione di automezzi di proprietà dell'Amministrazione della guerra.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione della guerra rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo della occupazione tedesca; che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari e contro la sua volontà, a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarati inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione della guerra caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 22 agosto 1945

Il Ministro: JACINI

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Profumeria Vera », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Profumeria Vera », con sede in Milano, largo Settimio Severo, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Profumeria Vera » con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Osnaghi Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1436)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza, via Casati, 45, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Farè Enrico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1402)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « Werner Fratelli » (tessuti) con sede in Milano, via Bigli, 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « Werner Fratelli », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Notari Gasi Lodovico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1401)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Benjamini J. Anton », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la Società di fatto « Benjamini J. Anton » (edizioni musicali), Milano, corso Buenos Ayres, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Benjamini J. Anton », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Locatelli Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1403)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Belloni C. & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che, in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la Società di fatto « Belloni C. & C. » (importazione macchine), Milano, corso S. Gottardo, 21, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Belloni C. & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Castellina rag. Raniero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1404)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Prodotti grezzi animali », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Prodotti grezzi animali », con sede in Milano, via S. M. Fulcorina 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Prodotti grezzi animali », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Cozzetti Antonio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1405)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Fabbrica italiana soluzione gomma », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Fabbrica italiana soluzione gomma » (soluzione gomma e affini), Milano, via Porpora, 113, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Fabbrica italiana soluzione gomma », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Grosso Leopoldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1406)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Egerstorff Wolfang », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Egerstorff Wolfang » (vetri soffiati), con sede in Milano, via Polibio, 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Egerstorff Wolfang », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Grilli Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1407)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Buschmann F.lli », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Buschmann F.lli » (esportazione), Milano, via V. Venosta, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Buschmann F.lli », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Gussoni Ausano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1408)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Max Busch & C. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Max Busch & C. » (lavorazione legno), con sede in Milano, via Donatello, 17, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « Max Busch & C. », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Gaspare Pigni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1438)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale addetto agli uffici dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 30 giugno c. a. del Commissario presso l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi riguardante il personale dell'Ente stesso, per quanto concerne i licenziamenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal governo predetto;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministero competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 14 aprile c. a.;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, con cui è stato istituito l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, nonchè il regolamento generale 2 dicembre 1940, numero 2033;

Considerato che la situazione finanziaria dell'Istituto non consente di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessari alla sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i licenziamenti del personale addetto agli uffici dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti del personale stesso che non sia stato riassunto in servizio alla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1945

Il Ministro: Parri

(1606)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1945.

Assegnazione di un segretario comunale di 5° grado al comune di Paola (Cosenza).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 1° ottobre 1942, n. 17200 *A* relativo all'approvazione dell'elenco dei Comuni e dei Consorzi dei comuni ai quali sono assegnati segretari comunali dei grado 1°, 2°, 3° e 4°, dal quale decreto risulta che al comune di Paola (Cosenza) venne assegnato un segretario di grado 4ª, in base alla tabella *A* annessa alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo

stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, perchè avente 16.172 abitanti alla data del 31 dicembre 1941;

Vista la nota n. 5916 del 18 agosto 1945 dell'Istituto centrale di statistica, dalla quale risulta che il comune di Paola, aveva alla data anzidetta, 14.809 abitanti;

Vista la domanda dell'Amministrazione comunale di Paola, intesa ad ottenere, a rettifica dell'errore di calcolo surriferito, l'assegnazione di un segretario di grado 5°;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali e la tabella *A* annessa alla detta legge;

Decreta:

A rettifica del decreto Ministeriale del 1° ottobre 1942, al comune di Paola (Cosenza) è assegnato un segretario comunale di grado 5°, anzichè di quarto grado.

Il Prefetto di Cosenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1945

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(1432)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sostituzione di componente effettivo nella Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Ancona;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Meloni Giuseppe della Regia università di Macerata, che ha cessato di far parte del Corpo accademico, nell'incarico di componente effettivo della predetta Commissione;

Decreta:

Il prof. Nina Luigi, ordinario della Regia università di Macerata, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore, in sostituzione del prof. Meloni Giuseppe.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1617)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938 n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Comando Militare Alleato con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lucca, ente morale con sede in Lucca;

Veduto il provvedimento del Comitato di Liberazione Nazionale della provincia di Lucca, in data 28 settembre 1944, con il quale conseguentemente venne nominato commissario straordinario del Monte predetto l'avv. Umberto Giannini;

Veduto il provvedimento del Comando Militare Alleato, in data 24 novembre 1944, con cui i signori avv. Eugenio Borelli Baroni, avv. Enrico Decanini e rag. Ugo Ulemi, sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori avv. Umberto Giannini attuale commissario, e l'avv. Eugenio Borelli Baroni, attuale membro del Comitato di sorveglianza, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lucca, ente morale con sede in Lucca, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1455)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Perugia, ente morale con sede in Perugia, e contemporaneamente nominato commissario straordinario il dott. Cesare Quattrocecere;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori dott. Cesare Quattroccecere, attuale commissario straordinario, e l'ing. Paolo Grecchi fu Giuseppe sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, ente morale con sede in Perugia, per la durata stabilita dallo statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1456)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 4 aprile 1944, con cui venne ratificata l'ordinanza del Prefetto della provincia di Forlì relativa allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (prov. di Forlì) e venne nominato commissario straordinario l'avv. cav. Eugenio Bianchini;

Veduto il provvedimento, in data 28 ottobre 1944, dell'Ufficio provinciale finanziario del Governo Militare Alleato, con cui, in sostituzione del predetto cav. Bianchini, venne nominato commissario straordinario della Cassa stessa il comm. prof. Luigi Silvestrini;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori comm. prof. Luigi Silvestrini, attualmente commissario straordinario, e il rag. Francesco Morri, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (prov. di Forlì) per la durata stabilita dallo statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1457)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anconitana, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anconitana, ente morale con sede in Ancona, e contemporaneamente nominati i signori avv. Oddo Marinelli fu Annibale e cav. Sanzio Blasi fu Eugenio, rispettivamente commissario e sub commissario;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori avv. Cesare Tasini fu Angelo ed il cav. Sanzio Blasi fu Eugenio, attuale sub commissario quest'ultimo, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anconitana, ente morale con sede in Ancona, per il quinquennio 1945-1949, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1458)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Revoca dei decreti di sequestro e di messa in liquidazione della « S. A. Warner Bros First National », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 13 gennaio 1942, con il quale la « S. A. Warner Bros First National », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto 2 giugno 1943, emesso a norma dell'art. 8 della legge 17 luglio 1942, n. 1100, con il quale la predetta società è stata messa in liquidazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 13 gennaio 1942 e 2 giugno 1943, con cui la « S. A. Warner Bros First National », con sede in Roma, è stata sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1580)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Pagamento degli interessi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 per cento, di scadenza 1° aprile 1950, non ancora consegnati ai sottoscrittori.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale fu autorizzata la creazione e la emissione di buoni del Tesoro quinquennali a premi di scadenza 1° aprile 1950, fruttanti l'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, concernente la estensione al Nord Italia della sottoscrizione ai predetti buoni;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non è possibile completare entro breve tempo l'allestimento dei detti buoni ed effettuarne quindi tempestivamente la consegna, per consentire su di essi la riscossione della rata d'interessi di scadenza al 1° ottobre 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi di scadenza al 1° ottobre 1945, ed eventualmente di quelle che scadranno in seguito, relativamente ai buoni del Tesoro quinquennali a premi, 5 per cento, emessi in forza del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, sarà effettuato, sino a quando non avrà luogo la consegna dei titoli definitivi, dalla Sezione di tesoreria provinciale che rilasciò la corrispondente ricevuta provvisoria all'atto della sottoscrizione, in base alla presentazione di essa e di domanda in carta libera, compilata dall'esibitore, in duplice esemplare.

Art. 2.

La Sezione di tesoreria provinciale accerterà che nella domanda siano indicati esattamente il numero, la data di emissione e l'importo nominale di ciascuna ricevuta provvisoria presentata, e che questa sia regolare ed autentica, in base anche al confronto con la relativa contromatrice; riscontrerà che presso l'ufficio non risulti notificato decreto del presidente del tribunale per l'ammortamento della ricevuta, ai sensi del comma sesto dell'art. 14 del decreto Ministeriale 29 maggio 1945, e che, tanto sulla ricevuta che sulla contromatrice, non esista annotazione circa la riscossione della rata d'interessi, della quale è chiesto il pagamento; darà quindi corso al pagamento medesimo, ove nulla osti, annotandolo sulla ricevuta e sulla contromatrice corrispondente.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa e dell'avvenuta annotazione, di cui al comma precedente, sarà munita del visto da parte del capo della Sezione di tesoreria provinciale o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento ottenuto ed il cassiere vi apporrà la propria firma, restituendo quindi la ricevuta provvisoria all'esibitore medesimo.

L'esemplare della domanda munito di quietanza sarà inviato, con contabilità separata, alla Direzione generale del debito pubblico, entro i termini stabiliti per le contabilità ordinarie. L'altro esemplare sarà custodito nei modi di regola dalla tesoreria pagatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1609)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Società finanziaria siderurgica « Finsider »

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 1945, con cui viene nominato il commissario governativo della Società finanziaria siderurgica « Finsider » e viene accordata facoltà ai Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sostituzione del Collegio sindacale della società di cui sopra è cenno;

Visto il 4° comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, con cui è disposto che il Ministro designato per la vigilanza può sostituire, in tutto o in parte, i sindaci già esistenti;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio sindacale della Società finanziaria siderurgica « Finsider » viene così composto:

dott. Vittorio Lattanzi, presidente del Collegio sindacale;

comm. rag. Tommaso Fattorosi Barnaba, sindaco effettivo;

comm. dott. Pietro Raimoldi, sindaco effettivo;

comm. Cesare Augusto Marcucci, sindaco effettivo;

dott. Sergio Fortis, sindaco effettivo;

dott. Mario Braidotti, sindaco supplente;

dott. Domenico Bernardi, sindaco supplente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1945

Il Ministro per le finanze
Scoccimarro

Il Ministro per il tesoro
Ricci

(1603)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.
Istituzione di Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica in ogni Capoluogo di provincia.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Decreta:

Art. 1.

In ogni Capoluogo di provincia è istituito un Ufficio dell'assistenza post-bellica con il fine di attuare nel l'ambito della circoscrizione provinciale i compiti assistenziali previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

Gli Uffici di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Chieti, Cosenza, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Trieste promuovono, coordinano e invigilano l'azione degli Uffici provinciali delle rispettive regioni.

E' istituito in Milano, fino a quando non siano ristabilite le condizioni normali interrotte dall'occupazione Alleata, un ufficio staccato del Ministero con il compito di promuovere, coordinare e invigilare l'azione degli Uffici regionali dell'Alta Italia.

Art. 2.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica, per avvalersi di altri uffici, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, stringe accordi con i Ministeri o con gli Enti interessati.

L' Amministrazione dell' assistenza post-bellica può anche stipulare convenzioni con enti, istituti, associazioni e comitati per l'attuazione di determinate forme assistenziali.

L'Amministrazione predetta può erogare contributi e sovvenzioni agli enti, istituti, associazioni e comitati che svolgono una delle attività assistenziali previste dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

A favore dei capi degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto possono essere aperti crediti, ai sensi dell'art. 325 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso l'Istituto di credito di diritto pubblico con il quale sarà stata stipulata la convenzione prevista dall'art. 7, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

Art. 4.

In ogni Provincia è istituito un Comitato per l'assistenza post-bellica, composto da un rappresentante della Federazione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, da un rappresentante della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale combattenti, da un rappresentante del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia e da un rappresentante dell'Ente comunale di assistenza del Comune capoluogo, nonchè da un rappresentante del Comitato provinciale reduci dalla prigionia, dipendente dal Comitato nazionale reduci dalla prigionia (Associazione nazionale combattenti) in quelle Provincie in cui questo Comitato abbia una organizzazione rilevante.

Alle sedute del Comitato assisterà un funzionario di ragioneria delle Amministrazioni provinciali dello Stato, designato dall'Intendente di finanza.

Il Comitato è presieduto di diritto dal capo dell'Ufficio provinciale.

Nessun emolumento spetta ai membri del Comitato.

Art. 5.

Il Comitato delibera sui seguenti oggetti:

a) le spese che eccedano le lire diecimila;

b) i contratti e le convenzioni il cui valore complessivo ecceda le lire diecimila;

c) i contributi e le sovvenzioni ad altri uffici, enti, istituti o comitati, qualunque ne sia l'importo;

d) i sussidi straordinari.

Art. 6.

Nei casi di estrema urgenza riflettenti le materie indicate nell'articolo precedente il capo dell'Ufficio provinciale può emettere motivate deliberazioni, immediatamente esecutive. Esse devono essere sottoposte per la ratifica alla prima riunione del Comitato.

Fino a quando il Comitato non sia stato costituito o quando per qualsiasi causa esso non sia in grado di funzionare, il capo dell'Ufficio provinciale delibera, nelle materie di cui all'articolo precedente, previa autorizzazione del Ministero. Negli stessi casi indicati nel presente comma, ove esista l'urgenza di provvedere, il capo dell'Ufficio provinciale, anche se manchi l'autorizzazione del Ministero, può emettere motivate deliberazioni, immediatamente esecutive, le quali devono essere senza indugio sottoposte alla ratifica del Ministero.

Art. 7.

Il capo dell'Ufficio, in riunioni periodiche o da convocarsi di volta in volta, può riunire, oltre ai componenti del Comitato provinciale, i rappresentanti di altri uffici, enti, associazioni e comitati che svolgono attività nel campo dell'assistenza, per averne il parere.

Art. 8.

Gli Uffici provinciali debbono render conto, ai sensi della legge sulla contabilità generale dello Stato, della loro gestione ogni trimestre, comprendendo nel rendiconto tutte le somme erogate a qualsiasi titolo.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per l'assistenza post-bellica
LUSSU

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1615)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Dichiarazione di inefficacia giuridica delle disposizioni emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana in merito alla circolazione degli automezzi della Marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943, gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione della marina rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei suddetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari e contro la sua volontà, a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarati inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione della marina caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 20 settembre 1945

Il Ministro: DE COURTEN

(1608)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

E' stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali del comune di Verona.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 15 agosto 1945.

(1605)

Assegnazione di un segretario comunale di grado secondo al comune di Siena

Con decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1945, su proposta del Ministro per l'interno, al comune di Siena è stato assegnato un segretario comunale di grado secondo.

(1543)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 settembre 1945 - N. 198

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,70
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Teresi Salvatore fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22195 — Data: 7 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ciccariello Pasquale fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 — Data: 26 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Marchese Giovanni fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 637.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1825 — Data: 13 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Viscusi Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 5 — Rendita: L. 329,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138, Mod. *A* — Data: 15 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Frattasio Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2379, Mod. *A* — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ricciardi Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 651.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1881 — Data: 17 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Meucci Bianca fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417, Mod. *A* — Data: 5 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia

tesoreria di Firenze — Intestazione: Brachetti Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 3 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81, Mod. *A* — Data: 28 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Cavuoti Salvatore di Aniello — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326, Mod. *A* — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Tragna Francesco fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50, nominativi 1 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2584 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 9 — Capitale: L. 6.874.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2585 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 5 — Capitale: L. 6.149.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 841 — Data: 4 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Migliorini Agata ved. Carreddu — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1944, al portatore 1 — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo-Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1079)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	375786	Cattaneo Rosa di Leopoldo moglie di Colombo Akfiero-Giuseppe fu Angelo, dom. in Milano, vincolata	350 —
Id.	271791	Monte di Pietà di Cassine (Alessandria)	70 —
Id.	545486	Scaglione Domenico fu Carlo, dom. in Morbello (Alessandria), ipotecata	17,50
Id.	247701	Cambi Luigi, Francesco, Ottavio, Silverio, Vittoria moglie di Pasqui Eligio, e Rosa nubile, fu Vincenzo, e Zabagli Maddalena fu Lorenzo ved. di Cambi Vincenzo, eredi indivisi del detto fu Cambi Vincenzo, dom. in Pieve Santo Stefano (Arezzo)	140 —
Id.	145497	Cappellania Masserizia Maraffi nel Capitolo cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	17,50
Id.	109245	Cappellania Corle di S. Giuseppe nella Cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	14 —
Id.	116966	Opera Pia Calzolari eretta nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in Villafranca (Massa Carrara)	3,50
Id.	373045	Legato don Tommaso Accattini nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in comune di Villafranca Lunigiana (Massa)	17,50
Id.	415804	Opera della Chiesa di S. Bartolomeo in Legoli, frazione di Peccioli (Pisa)	21 —
Id.	208426	Ponzoni Ernesta di Angelo, moglie di Migliavacca Rodolfo, dom. in Milano, vincolata	70 —
Id.	127761	Canonicato nel Capitolo cattedrale di Pontecorvo (Caserta)	21 —
Id.	406144	Confraternita delle Cinque Piaghe e Maria Santissima Addolorata, in Pontecorvo (Caserta)	17,50
Id.	509814	Resignani Alberto di Pacifico, dom. a Bologna	122,50
Id.	680490	Come sopra	119 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1082)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 26 del 17 settembre 1945, riguardante i prezzi degli oli

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 26 del 17 settembre 1945, a modifica delle disposizioni contenute nei decreti Ministeriali del 7 e del 9 dicembre 1944, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio c. a., ha comunicato quanto appresso:

1. — I prezzi di vendita dal produttore per merce nuda, franco stabilimento di estrazione o di rettificazione vengono stabiliti come appresso:

L. 6285 al q.le per l'olio al solfuro a bassa acidità (acidità fino a 30°, base 20°, con una tolleranza di umidità e di impurità del 3 %);

L. 5594 al q.le per l'olio al solfuro ad alta acidità (acidità oltre 30°);

L. 5594 al q.le di contenuto di materia grassa per le oleine e le paste di rettificazione.

Per ogni grado di acidità in più o in meno per l'olio al solfuro a bassa acidità, il prezzo sarà diminuito od aumentato dell'1 % per ogni grado di acidità; la percentuale di umidità o di impurità eccedente la tolleranza del 3 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio;

L. 6106 al q.le per l'olio rettificato *A*;

L. 8600 al q.le per l'olio rettificato *B*.

2. — I prezzi di cessione agli assegnatari dei suddetti oli vengono fissati come appresso:

L. 6285 al q.le per l'olio al solfuro a bassa acidità;

L. 6585 al q.le per l'olio al solfuro ad alta acidità, per le oleine e le paste di rettificazione;

L. 6200 al q.le per gli oli rettificati *A* e *B*.

3. — Ad apposita cassa di conguaglio presso il Consorzio degli industriali produttori olio dalle sanse dovranno essere versate le differenze di prezzo risultanti nei punti 1 e 2 per l'olio al solfuro ad alta acidità, per le oleine e le paste di rettificazione in L. 991 al q.le e per l'olio rettificato *A* in L. 94 al q.le.

Alla stessa cassa gli assegnatari di morchie e fondami dovranno versare L. 2389 per quintale di contenuto di materia grassa.

Con i proventi del fondo il predetto Consorzio verserà ai produttori di olio rettificato *B* una quota di L. 2190 per q.le di olio in aggiunta alla quota di L. 210 per q.le ad essi spettante per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale del 7 dicembre 1944 sopracitato.

L'eventuale eccedenza attiva risultante dalla gestione della cassa di conguaglio andrà a beneficio dello Stato.

(1619)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Tarentini di Michele, nato a Tripoli il 4 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze politiche conseguito presso la Regia università di Catania nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Catania.

(1558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 settembre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1612)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 30 agosto 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 settembre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1613)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 1° settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 settembre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1614)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.